

IDENTITÀ DIGITALE E PERSONALITÀ ONLINE: I PROFILI SOSTANZIALI DI TUTELA



L'identità digitale è uno degli argomenti più dibattuti in giurisprudenza. È fondamentale comprenderne il valore nell'alveo dei diritti della personalità

L'odierno individuo è pervaso da una molteplicità di applicazioni tecnologiche e di impulsi digitali che lo obbligano a crearsi una rappresentazione digitale di sé, appunto definita **"identità digitale"** o **"personalità online"**, al fine di poter utilizzare al meglio le risorse che offre l'odierno mondo del web 2.0. Tale identificazione si discosta da quella tradizionalmente intesa e basata sull'apparenza dell'individuo e sui suoi comportamenti pubblici all'interno della comunità (identità personale). L'affermazione massiva dei nuovi social network, dei social media e, più in generale, di ogni odierno mezzo di comunicazione ha reso obsoleti gli strumenti e le modalità di comunicazione precedenti, di fatto, eliminando ogni sorta di barriera temporale e spaziale. Questo ultimo aspetto, senza che si possa fare alcuna obiezione di sorta, rappresenta la caratteristica di maggior forza, riconosciuta all'unisono, di detti strumenti informatici. Tuttavia, sebbene da un lato abbiano comportato delle modifiche significativamente migliorative al consueto modo di vivere e di socializzare degli individui, d'altro canto hanno indotto gli ordinamenti statali ad adeguare i propri modelli legislativi – ancorati ad un'antiquata concezione di identità individuale – affinché predisponessero un corollario di diritti in grado di tutelare i consociati all'interno degli spazi digitali che quotidianamente vivono.

Il tradizionale diritto all'identità personale, inteso dall'ordinamento come quel bene o quel valore "costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, alla quale si collega un interesse del soggetto a essere rappresentato, nella sua vita di relazione con gli altri consociati, con la sua vera identità, e a non veder travisato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale" (così Cass. civ., Sez. I, 07 febbraio 1996 n. 978, in Guida al diritto 2013, dossier 5, 62), è stato affiancato – ed a tratti addirittura soppiantato – dal neo introdotto diritto all'identità digitale.

La rappresentazione di un individuo attraverso gli strumenti tipici della rete, che odiernamente viene spesso ad essere assimilata ed equiparata alla reale rappresentazione del

soggetto stesso è formata dall'insieme di due presupposti: l'esistenza di un individuo fisico e l'attribuzione a tale soggetto di una molteplicità di codici elettronici (cd. attributi), che riescono ad identificarlo, servendosi di complessi sistemi informatici, semplicemente collegando detti attributi alla sua reale identità. Il Decreto SPID, uno dei primi a fornire una definizione in materia, ha classificato tale identità specificamente come "la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale [...]" (art. 1, co. 1, lett. o), DPCM 24 ottobre 2014).

È molto importante tener presente la non necessaria veridicità delle informazioni personali trovate online, tenuto conto che sempre più spesso si tende a considerare l'identità digitale più rilevante rispetto all'identità. A tal riguardo, la legislazione italiana ed europea (in particolar modo, con riferimento al Regolamento UE 2016/679) ha previsto degli strumenti che consentano di evitare un eccesso di distanza tra le due identità: strumenti della rettifica, contestualizzazione, aggiornamento, cancellazione.

**Simone Facchinetti*

Avvocato d'impresa e rappresentante Ufficiale Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti
www.simonefacchinetti.it

